



Art. 7) La conduttrice dichiara di aver trovato i locali locati ed i relativi impianti in buono stato di manutenzione e s'impegna a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dall'uso della cosa in conformità del contratto o a vetustà.

Art. 8) La conduttrice si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

I miglioramenti eventualmente eseguiti dalla conduttrice resteranno a favore del locatore al termine della locazione, senza alcun compenso, se non autorizzati per iscritto.

In ogni caso rimane salva la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese della conduttrice.

Art. 9) Ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c. tutte le riparazioni necessarie saranno eseguite dal locatore, tranne quelle di piccola manutenzione che restano a carico della conduttrice, la quale si impegna, qualora l'immobile locato dovesse avere bisogno di riparazioni non a suo carico, a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore.

Art. 10) Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.

Art. 11) La conduttrice è costituita custode dell'immobile locato ed esonera il locatore da ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare da fatto di terzi e segnatamente per furti.

Art. 12) A garanzia di tutte le obbligazioni che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore, una somma a titolo di cauzione di € 700,00 (settecentoeuro), non imputabile mai per nessun motivo in conto pigioni contestualmente alla firma del presente. La sommavversata che verrà restituita al termine della locazione entro e non oltre 30 gg direttamente su iban da voi indicato, dopo la verifica di eventuali danni e/o assunzione di tutte le obbligazioni, compresi le spese di condominio e/o da corrispondere allo stesso e imputabili all'unità locata. Il deposito cauzionale non produce interessi.

Art. 13) La conduttrice potrà comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione al locatore con preavviso di tre mesi a mezzo raccomandata A/R e senza dover allegare e dimostrare gravi motivi.

Art. 14) Dal giorno della comunicazione della disdetta, o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere l'immobile locato, la conduttrice dovrà lasciare visitare i locali agli interessati, previo accordo con il locatore e sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 15) Le parti si danno atto che il mobilio oggetto del presente contratto (consegnato alla conduttrice in normale stato di uso e conservazione) è composto da: cucina comprensiva di lavastoviglie, forno e frigorifero; tavolo con 4 sedie; divano a due posti; credenza; letto matrimoniale, con materasso; armadio a quattro ante; sanitari; mobiletto da bagno e lavatrice.

Art. 16) A tutti gli effetti del presente contratto, la conduttrice dichiara di essere domiciliata nei locali affittati.

Art. 17) L'imposta di registrazione del presente contratto è a carico, in misura uguale, di locatore e conduttrice.

Art. 18) Le formalità di registrazione del presente contratto saranno curate dal locatore.

Art. 19) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno completo riferimento alle norme del Codice Civile.

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa lettura di ogni clausola e reiterata lettura di quelle di cui agli artt. 1 (durata), 2 (canone), 3 (clausola risolutiva espressa), 4 (oneri accessori), 5 (divieti), 11 (esonero del locatore da responsabilità), 12 (cauzione), 13 (recesso), dichiarano espressamente di approvare il contenuto.